



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.i

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 Data 07-09-20

Oggetto: LEGGE 431/98 FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI
ALLOGGI IN LOCAZIONE - AFFITTI. LINEE GUIDA PER L'EMANAZIONE DEL BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre alle
ore 14:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

=====

TEODORI PAOLO	SINDACO	P
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P
VIOLA TIZIANA	ASSESSORE	P

=====

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e nello specifico l'art. 11 nel quale sono indicate le modalità per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata;

RICHIAMATO il D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999, dettante i *“Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione e criteri per la determinazione degli stessi”*, nonché la L.R. n. 36/2005 che, all'art. 12, statuisce in merito al sostegno all'accesso alle locazioni private;

VISTE le D.G.R. n.1288 del 03/08/2009, D.G.R. n. 293 del 09/02/2010 e D.G.R. n. 943 del 27/06/2012 relative alle modalità di funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO l'art. 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che ha assegnato al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione economica per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, denominato *“Cura Italia”*, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale, all'articolo 65, contiene disposizioni per accelerare l'erogazione, a favore delle Regioni, delle risorse statali attribuite al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2020, al fine di sostenere la liquidità delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, anche temporanee, per cause connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 1044 del 27 luglio 2020 recante: *“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 legge n. 431/1998) – D.G.R. 3.08.2009 e s.m.i.: disposizioni in deroga per l'anno 2020 e modifiche”*;

VISTA, a tal riguardo, la nota della Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, acquisita al protocollo comunale con il n. 4143 del 05.08.2020, con cui si invitano i comuni interessati ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari e dell'ammontare dei relativi contributi spettanti e si comunica che:

- le disposizioni per l'anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sono state approvate con la suddetta DGR n. 1044/2020;

- la presentazione delle domande e la comunicazione del fabbisogno alla Regione deve essere inoltrata dai Comuni entro il 31 agosto 2020, con un anticipo della tempistica rispetto alle precedenti annualità, al fine di assicurare una pronta liquidità finanziaria per le famiglie beneficiarie;
- il valore ISEE per l'accesso al contributo è determinato come segue:
 - Fascia A: pari ad € 5.977,79 (importo assegno sociale 2020);
 - Fascia B: pari ad € 11.955,58 (importo due assegni sociali 2020);

DATO ATTO che ai Comuni compete l'attuazione degli adempimenti procedurali legati all'erogazione di tali contributi e, nello specifico:

- l'emanazione di apposito Bando pubblico;
- la predisposizione del modello di domanda;
- la raccolta delle domande;
- l'istruttoria delle medesime;
- la determinazione dell'entità massima del canone, rispetto alla quale deve considerarsi appropriata l'erogazione di contributo;
- l'individuazione di eventuali situazioni di particolare debolezza sociale;
- i criteri per la formazione delle graduatorie in sede di liquidazione dei contributi;

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. stabilisce, tra l'altro, che i Comuni devono osservare termini brevi, anticipati rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 1288/2009 e s.m.i., per la pubblicazione degli "avvisi pubblici" di propria competenza;

CONSIDERATO altresì che, con nota della Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio prot. n. 902431 del 07.08.2020, acquisita al protocollo comunale con il n. 4222 del 08.08.2020, veniva comunicato che, con D.G.R. n. 1251 del 05.08.2020, il termine per inoltrare alla Regione la richiesta di partecipazione al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 *è stato prorogato al 30 settembre,* e che *"il termine del 31 luglio per la pubblicazione degli avvisi ha carattere meramente sollecitatorio";*

RITENUTO di stabilire, per quanto attiene ai requisiti aggiuntivi, discrezionalmente fissati dal Comune in ordine al bando di cui sopra, quanto segue:

- quantificare nel tetto massimo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili l'importo del canone locativo, al di sopra del quale le domande di contributo verranno escluse;
- stabilire la maggiorazione del 25% (venticinqueper cento) oltre il tetto fissato, per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, o portatori di handicap (art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%) e per famiglie con più di 5 componenti;
- stabilire che qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre il Comune risulti insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli aventi diritto, si provvederà alla determinazione del contributo erogabile a ciascun richiedente

tramite riparto proporzionale del fondo assegnato dalla Regione rispetto a quello singolarmente ammissibile;

RITENUTO, inoltre, di non concorrere al finanziamento degli interventi di cui trattasi con proprie risorse, poiché non risultano fondi iscritti nel bilancio in corso;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire integralmente le procedure e gli indirizzi per il funzionamento del fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 per il sostegno alle locazioni, nonché i criteri per l'erogazione del contributo approvati con D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii. e le disposizioni in deroga per l'anno 2020, approvate con DGR n. 1044 del 27 luglio 2020;
- di stabilire, per quanto attiene ai requisiti aggiuntivi, discrezionalmente fissati dal Comune in ordine al bando di cui sopra, quanto segue:
 - quantificare nel tetto massimo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili l'importo del canone locativo, al di sopra del quale le domande di contributo verranno escluse;
 - stabilire la maggiorazione del 25% (venticinqueper cento) oltre il tetto fissato, per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o portatori di handicap (art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%) e per famiglie con più di 5 componenti;
 - stabilire che qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre il Comune risulti insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli aventi diritto, si provvederà alla determinazione del contributo erogabile a ciascun richiedente tramite riparto proporzionale del fondo assegnato dalla Regione rispetto a quello singolarmente ammissibile;
- di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente delibera, ivi compresa l'approvazione del bando per la concessione dei contributi *de quo* e del relativo modello di domanda

entro i termini sopra detti e stabiliti dalla normativa regionale, con accesso al contributo in base ai seguenti valori ISEE:

- Fascia A: pari ad € 5.977,79 (importo assegno sociale 2020);
 - Fascia B: pari ad € 11.955,58 (importo due assegni sociali 2020);
- di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore e separata votazione unanime e palese resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"LEGGE 431/98 FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN
LOCAZIONE - AFFITTI. LINEE GUIDA PER L'EMANAZIONE DEL BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE ANNO 2020."

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to TEODORI PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-09-20

li, 10-09-20

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

La presente é copia conforme all'originale.

Ripe San Ginesio li

IL SEGRETARIO
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 10-09-20
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI